



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5

Registrata il 09-02-2018

OGGETTO	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
	ANNULLAMENTO PROCEDURA

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno nove del mese di febbraio, nella Sede Comunale di Via Campitelli, il Dirigente Dr. Maurizio Longo - Responsabile della C.U.C., ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C.

PREMESSO CHE il Comune di Ercolano con nota del 03.11.2017 prot. n.54896 chiedeva l'attivazione della procedura di gara per l'appalto della **“Manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione di piazze, strade ed aree comunali”**;

CONSIDERATO CHE con determina n.3 del 23/01/2018 della CUC:

- si prendeva atto della determinazione dirigenziale n.4/41/173 del 27.09.2017 del Comune di Ercolano e dei relativi allegati, con la quale il Dirigente del Settore LL.PP., approvava una procedura per invito a gara d'appalto per “l'affidamento di lavori di importo **superiore a 150.000,00 euro ed inferiore ad euro 1.000.000,00**, mediante **procedura negoziata** senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lvo n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 dello stesso decreto, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara”,
- si dava atto di pubblicare l'invito ed i suoi allegati agli albi e sui siti dei comuni componenti la CUC, sul sito del Ministero delle infrastrutture servizio Contratti Pubblici e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per quindici giorni consecutivi,

PRESO ATTO della nota n.8801 del 08.01.2018 pervenuta dal Comune di Ercolano acquisita al nostro prot.n.9846 del 09.02.2018 a firma del Geom. Maddaloni Michele Rup della procedura in premessa con la quale lo stesso riferisce che:

- “tra i diversi quesiti posti da alcuni operatori economici interessati è pervenuto quello della società DN Costruzioni s.r.l. la quale ha osservato:
 - 1) perché è stata scelta la procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D. LGS. 56/2017 e non quella aperta o ristretta ai sensi degli ART. 60 e 61 D. D.LGS. 56/2017, visto che l'art.63 consente tale procedura solo per determinate motivazioni così come specificate dall'art.125 del D.LGS. 56/2017 e dello stesso art.63 comma 2 del D. LGS. 56/2017;
 - 2) tale procedura riduce di gran lunga la possibilità di partecipazione delle imprese interessate inoltre come si evince dall'avviso pubblico di manifestazione è stata ulteriormente ristretta la partecipazione in quanto lo stesso prescrive motivi di scelta escludendo a priori la possibilità di AVVALIMENTO e di ATI danneggiando le imprese con classifica di poco inferiore;
 - 3) perché è stata puntualizzato che il sorteggio per la scelta delle imprese avverrà in seduta riservata e non aperta in quanto la legge prescrive che nelle procedure negoziate il sorteggio degli offerenti da invitare deve svolgersi in seduta pubblica, ma con modalità tali da non far conoscere ai presenti le imprese sorteggiate”
- che da una rivisitazione degli atti (D.D. n.4/41/173-2017 e conseguenziale avviso di manifestazione di interesse), effettivamente vi sono gli errori rilevati dall'O.E. riportati nei quesiti nn.2 e 3. Infatti il Codice dei Contratti non prevede assolutamente l'esclusione dalla partecipazione a pubbliche gare ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese e né nega il ricorso all'avvalimento. Inoltre la scelta degli operatori economici, individuato mediante sorteggio, deve avvenire in seduta pubblica e non in seduta riservata, in ossequio ai dettami delle linee guida ANAC”
- che essendo ormai prossima la scadenza dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione (scad. 12.02.2018), ritiene che non sussistano i tempi tecnici per apportare le

necessarie modifiche alla Determina Dirigenziale n.4/41/173-2017, nonché all'avviso di manifestazione di interesse e a tutti gli atti dove sono riportate dette incongruenze;

- che, pertanto, sussistono le ragioni di interesse pubblico di cui all'art.21-nonies della legge n.241/90 e ss.mm.ii., per tutto quanto premesso, quindi chiede di procedere all'annullamento della gara in oggetto.

DETERMINA

Dott.ssa Veronica Immacolata
Veronica Immacolata

LETTA e fatta propria la relazione istruttoria;

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario del 21.07.2016 n. 02, con il quale è stato nominato quale responsabile della Centrale Unica di Committenza.

VISTO l'art. n.107 del D.Lgs n. 267/2000

LETTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e successive mm.ii.;

VISTE le leggi, i regolamenti e lo Statuto Comunale, nonché la Legge 241/90 e s.m.i., i cui contenuti con riferimento al procedimento de quo sono stati regolarmente osservati

- 1 di annullare per i motivi esposti in premessa, come in effetti annulla, a norma dell'art.21-nonies della legge n.241/90 e ss.mm.ii., la Determina n.3 del 23/01/2018 della C.U.C. e di conseguenza l'Avviso di manifestazione di interesse;
- 2 di procedere alle dovute pubblicazioni della presente determinazione sugli opportuni siti .

IL RESPONSABILE C.U.C.

Dott. Maurizio LONGO

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

Dr. Maurizio Longo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo notificatore, si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 24 FEB 2018

Per affissione li, 09 FEB 2018

IL MESSO NOTIFICATORE



**P. IL SEGRETARIO
GENERALE**